

Attualità

Fondazioni bancarie fra impresa e non profit (1)

28 Settembre 2006

Sono persone giuridiche private senza scopo di lucro che perseguono esclusivamente fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, in base alle previsioni dei loro statuti

Thumbnail Image not found or type unknown Le fondazioni bancarie rappresentano, allo stato, degli enti privi di finalità commerciali, che detengono partecipazioni in società di capitali operanti nel settore del credito; lo *splitting* tra attività commerciale e finalità solidaristiche è stato perseguito dal legislatore, attraverso un'articolata evoluzione normativa, per giungere alla privatizzazione - prima formale, e quindi anche sostanziale - delle banche italiane.

In tale ottica, la fondazione è stata individuata come un "livello intermedio" tra il vecchio modello della banca pubblica e un settore creditizio caratterizzato dalla presenza di numerosi "attori" privati, all'interno di un mercato giocoforza ormai sovranazionale (europeo e mondiale).

In estrema sintesi, l'*iter* della privatizzazione prevedeva il conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente pubblico in una Spa, e la successiva dismissione delle partecipazioni di controllo.

Profili storici - normativa

La legge 30/7/1990, n. 218, e i relativi decreti legislativi delegati 20/11/1990, nn. 356, 357 e 358, rappresentano lo sforzo del legislatore italiano per adeguare il sistema creditizio del Paese al nuovo contesto europeo, favorendo la ristrutturazione degli enti bancari pubblici e, quindi, la nascita di imprese bancarie private costituite in forma di società per azioni.

In particolare, l'articolo 7 della legge (come modificato dalla legge 30/12/1991, n. 413) aveva introdotto un regime fiscale agevolativo per il conferimento dell'azienda bancaria scorporata dall'ente pubblico, per effetto del quale la tassazione delle plusvalenze in capo all'ente conferente

(fondazione bancaria), misurate in base alla differenza tra il valore normale dei beni conferiti e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli stessi, era sospesa e rimandata al momento del realizzo; se, però, in coincidenza con l'operazione di conferimento fossero emerse plusvalenze in capo alla società conferitaria a seguito dell'iscrizione in bilancio dei beni a valori maggiori, tali plusvalenze concorrevano al reddito dell'ente conferente per il 15 per cento del relativo ammontare.

L'articolo 1, commi 1 e 4, legge 26/11/1993, n. 489, si è occupato delle problematiche fiscali della cessione, da parte degli enti conferenti, delle azioni ricevute a fronte del conferimento.

Le azioni potevano essere trasferite secondo le seguenti modalità:

- mediante conferimento in società finanziarie aventi a oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle partecipate (articolo 1, comma 2, legge 489/1993), con tassazione limitata al 15 per cento dell'ammontare delle plusvalenze da conferimento
- mediante cessione secondo direttive impartite dal ministro del Tesoro (articolo 1, comma 4, legge 489/1993), con differimento della tassazione - sempre limitata al 15 per cento dell'ammontare - al realizzo della plusvalenza in sede di rivalutazione dell'azienda in capo alla società conferitaria.

Il Dlgs 17/5/1999, n. 153, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 23/12/1998, n. 461, ha disciplinato la natura, i settori di intervento, i compiti, gli organi direttivi e la vigilanza per gli enti conferenti, prevedendo, altresì, alcune agevolazioni tributarie per favorire le dismissioni non ancora perfezionate e il recupero di efficienza delle aziende bancarie.

Natura delle fondazioni bancarie

Le fondazioni in esame, a norma dell'articolo 2, Dlgs n. 153/1999, sono "*persone giuridiche private senza scopo di lucro*", dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

Oltre a gestire la partecipazione nella Spa conferitaria, le fondazioni hanno la facoltà di svolgere un'attività commerciale strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, sia direttamente che indirettamente, attraverso la partecipazione di controllo in un ente che esercita tale attività.

L'attività commerciale "strumentale" deve comunque svolgersi nei "settori rilevanti" della ricerca

scientifico, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.

La preclusione rispetto al perseguimento del lucro soggettivo si traduce nel divieto di distribuire utili o quote del patrimonio e nell'obbligo di devoluzione del reddito secondo criteri legali.

L'adeguamento delle fondazioni ai principi e alle regole del Dlgs n. 153/1999 comporta per esse il riconoscimento della qualifica di ente non commerciale, con i relativi vantaggi fiscali (si consideri, in particolare, la tassazione per "categorie" di reddito), oltre al "dimezzamento" dell'imposta sui redditi (dal quale sono però esclusi i redditi fondiari degli immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalle fondazioni o dalle imprese da esse partecipate).

Dismissione delle partecipazioni di controllo

Le fondazioni di origine bancaria, come sopra anticipato, trovano la propria principale finalità nel consentire la privatizzazione delle aziende bancarie, da realizzarsi attraverso la dismissione delle partecipazioni di controllo detenute: ciò spiega perché, nell'articolo 13 del decreto del 1999, è prevista la diretta imputazione a patrimonio netto delle relative plusvalenze, con l'esclusione dalla base imponibile Irpeg (ora Ires) e Irap.

In dettaglio, il comma 1 dell'articolo escludeva dall'imposta sul reddito le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni della società bancaria conferitaria, se il loro trasferimento avveniva entro il 31/12/2005⁽¹⁾.

Inoltre, erano escluse da imposizione anche le plusvalenze emergenti a seguito della cessione delle azioni della società bancaria da parte della società nella quale la fondazione aveva conferito (in tutto o in parte) la partecipazione.

Dato che l'obbligo di dismettere le partecipazioni di controllo appariva eludibile "giocando" sugli equivoci potenzialmente associati a una nozione di controllo più ristretta rispetto a quella civilistica, l'articolo 11 della legge n. 448/2001 - con un nuovo comma 5-bis aggiunto all'articolo 6 del Dlgs n. 153/1999 - ha previsto che *"una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato"*⁽²⁾.

L'obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo è stato oggetto di alcune variazioni, giacché l'articolo 25, comma 1, Dlgs 153/1999, è stato modificato dapprima dal richiamato articolo 11, comma 12, legge 448/2001, e quindi dall'articolo 4 del DI 24/6/2003, n. 143; il periodo transitorio è stato infine esteso a opera dell'articolo 80, comma 20, della legge 27/12/2002, n. 289,

che ha inserito nell'articolo 25 del decreto del 1999 un nuovo comma 3- *bis*.

In alternativa alla cessione delle quote di maggioranza entro il termine prescritto, la legge del 2001 ha previsto la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria a una società di gestione del risparmio (Sgr), consentendo altresì - in tale ipotesi - la dilazione del termine di dismissione di tre anni.

Resta salva la possibilità, per la fondazione, di dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 c.c. (eventi modificativi dello statuto; nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori; altre materie attribuite dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria; fusione; istituzione o soppressione di sedi secondarie; riduzione del capitale in caso di recesso del socio; adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale eccetera). In tali ipotesi, la dismissione deve comunque aver luogo non oltre tre anni dalla data del 31/12/2005 (e quindi entro il 31/12/2008).

Come è stato evidenziato in dottrina, la possibilità di condizionare le decisioni dell'impresa è ricondotta alla capacità di influenzare la nomina e la composizione dell'organo amministrativo, e lo strumento tipico per l'esercizio di tale potere è ricondotto all'accordo tra i soci. Si ponevano quindi dei problemi relativamente al controllo congiunto, sorretto da un vincolo parasocietario.

In tale contesto può, infatti, "spiccare" un soggetto "dominante", in grado di far valere la propria influenza all'interno del sindacato di voto, manifestandola nell'assemblea ordinaria; la posizione di dominio di un tale soggetto escluderebbe la qualificazione come controllanti degli altri soci aderenti al patto⁽³⁾.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 29

NOTE:

1) Le parole "entro il 31 dicembre 2005" sono state così sostituite alle precedenti "entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" dall'articolo 4, comma 3, DI 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

2) La normativa richiamata sembrava configurare una sorta di presunzione assoluta di "controllo congiunto", anche in assenza di specifici accordi tra fondazioni interessate: sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale, la quale ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma, nel senso che essa si limita a estendere la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova (Corte Costituzionale, sentenza n. 301/2003).

3) In ogni caso, i problemi riconducibili alla "tenuità" del patto parasocietario, compreso quello dell'eventuale "mera" convergenza dei voti in assemblea, non suscettibile di dar luogo a un "controllo congiunto", sono stati risolti dalla pronuncia della Consulta del 2003, richiamata nella nota 2.

di

Fabio Carriolo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/fondazioni-bancarie-impresa-e-non-profit-1>